




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prot.

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0007414 P-4.17.1.14  
del 12/02/2018



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12. FEB. 2016
PROT. N° 718/CIPERS

COMITATO DI SETTORE REGIONI - SANITÀ
15. FEB. 2016
PROT. N° 14/COMITATO REG. SAN

Roma,

Ai Comitati di settore

E p.c. Al Dott. Sergio Gasparrini  
Presidente ARAN  
Via del Corso, 476  
00186 ROMA

Dott. Stefano Bonaccini  
Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome  
Via Parigi, 11  
ROMA

Dott. Piero Fassino  
Presidente ANCI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

Dott. Achille Variati  
Presidente UPI  
Piazza Cardelli, 4  
00186 ROMA

Ad ottobre dello scorso anno il Governo ha dato mandato all'ARAN di avviare le trattative con le parti sindacali per ricercare l'intesa sulla rideterminazione dei comparti di contrattazione in quanto condizione, normativamente prevista, per l'avvio della tornata contrattuale 2016-2018.

L'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, stabilisce che mediante appositi accordi con le Confederazioni sindacali rappresentative, senza maggiori nuovi oneri per la finanza pubblica, debbano essere definiti fino ad un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Al riguardo, va anche richiamata la recente modifica legislativa apportata all'art. 41 del d.lgs. n. 165 del 2001 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha rimosso il vincolo per i Comitati di settore di poter fornire gli indirizzi solo per "uno dei comparti", agevolando così, grazie alla maggiore flessibilità della disciplina, l'intesa sul nuovo assetto dei comparti.

Poiché l'ARAN, con nota del 10 febbraio u.s., ha informato che, anche grazie alla citata modifica dell'art. 41, dal confronto con le parti sindacali emergono concrete possibilità che la trattativa si concluda in modo positivo, viene proposto il seguente atto di indirizzo ai fini dell'accordo che non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ARAN definirà l'accordo nazionale quadro attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

- costituzione di quattro comparti procedendo all'accorpamento sulla base delle maggiori affinità;
- salvaguardia dei settori che sono caratterizzati da una spiccata specificità sotto i profili funzionale e professionale e che presentano una significativa rilevanza in termini numerici di addetti e di amministrazioni.

Sarà compito della contrattazione uniformare la disciplina del rapporto di lavoro all'interno dei nuovi comparti, riconducendo, per quanto possibile, ad unitarietà la normativa contenuta nei diversi contratti collettivi nazionali riferiti ai dipendenti ricompresi nei suddetti comparti ed aree. Nei limitati casi in cui la specialità di alcune professionalità o di alcuni istituti contrattuali siano tali da non consentire la piena o l'immediata omologazione delle discipline vigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro potrà prevedere norme differenziate tra i lavoratori appartenenti al medesimo comparto. In tali casi, il contratto quadro dovrà prevedere che, ferma restando l'unicità dei contratti collettivi di comparto e delle aree dirigenziali, gli stessi possano essere articolati in una "parte comune", contenente gli istituti che si applicano ai lavoratori di tutte le amministrazioni inserite in ciascuno di essi e in una o più "parti speciali o sezioni", dirette a normare alcuni aspetti del rapporto di lavoro che, anche nel nuovo contesto, necessitano di una distinta disciplina.

Per quanto riguarda le aree della dirigenza occorrerà temperare il principio, sancito dal legislatore, della corrispondenza tra l'assetto dei comparti e di quello delle aree con alcuni specifici aspetti che derivano dalle intervenute disposizioni legislative di cui la contrattazione dovrà tenere conto. Al riguardo, occorre, in particolare, tener presente che l'art. 11, comma 1, lett. b), numero 2), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha previsto la collocazione del personale dirigente amministrativo, tecnico e professionale della Sanità nel ruolo unico della dirigenza regionale con la conseguenza che lo stesso troverà una sua più coerente collocazione nell'area in cui saranno ricompresi i dirigenti amministrativi delle regioni.

Eguale, per effetto dell'art. 11, comma 1, lett. b), numero 4), della citata legge n. 124 del 2015, si renderà necessario collocare i segretari comunali all'interno dell'area della dirigenza amministrativa degli enti locali.

Per quanto riguarda il profilo della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali rispetto ai nuovi comparti ed aree, sulla base dei dati da ultimo rilevati, la contrattazione potrà individuare eventuali soluzioni per favorire tempestivi processi di aggregazione o riorganizzazione che ritengano maggiormente funzionali rispetto alla nuova composizione dei comparti e delle aree stesse.

Sulla base del presente atto di indirizzo, inviato ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'ARAN potrà procedere nelle trattative per la conclusione dell'accordo con le parti sindacali.

Maria Anna Madia